



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/41/CU10/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA, RECANTE “DEFINIZIONE DELLE
MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE
SILENZIOSE DI UN AGGLOMERATO E DELLE ZONE SILENZIOSE IN
APERTA CAMPAGNA”, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 10 BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 194**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 10) Conferenza Unificata

La Conferenza nel constatare positivamente che la nuova bozza di Decreto presentata dal MiTE accoglie molti degli emendamenti suggeriti dalle Regioni e dalle Prov. Autonome, evidenzia che il testo dell'art. 5, è stato modificato in maniera radicale ed incompatibile con quanto discusso e concordato con il MiTE in sede di riunione tecnica.

L’art. 5, infatti, al comma 1 riporta correttamente il compito delle Regioni di "*promuovere*" l'individuazione da parte dei Comuni delle aree da classificare come "zone silenziose", riconoscendo la richiesta avanzata dalle Regioni che l’iniziativa nell’individuazione delle aree candidate parta dai Comuni e non dalle Regioni/Province, in coerenza con quanto disposto dal Decreto legislativo.

La suddetta impostazione iniziale viene però totalmente stravolta ai **commi 2 e 4** del medesimo art. 5, ove sono previsti adempimenti specifici a carico delle Regioni. Premesso quanto sopra la Conferenza, all’unanimità dei presenti, non ritiene possibile esprimersi positivamente in merito allo schema di decreto, salva la disponibilità da parte del MiTE di procedere ad una riformulazione dell'art. 5 che sia conforme alle indicazioni rese in sede interregionale e di riunione tecnica di “Gruppo Misto”.

Per quanto sopra esposto la Conferenza esprime **parere favorevole condizionato alla soppressione dei commi 2 e 4 dell’art. 5.**

Roma, 16 marzo 2022